CITTA’ DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

Divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro o metallo in occasione dell'Oktober Park che si terrà dall'1 al 4 ottobre 2026 presso il Parco della Biodiversità di Catanzaro

L’ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000101 DEL 30/09/2026**

IL SINDACO

Premesso che dall'1 al 4 ottobre 2026 presso il Parco della Biodiversità di Catanzaro, si terrà l'Oktober Park;

Considerata l'esigenza di tutelare la sicurezza dei cittadini che parteciperanno all'evento e il decoro urbano della zona interessata;

Vista la nota prot. n. 0058550 del 05/06/2017 della Prefettura di Catanzaro, avente ad oggetto "adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione della programmazione di eventi", con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità di adottare prescrizioni ai fini della sicurezza ed a tutela della pubblica incolumità, in occasione di manifestazioni, ivi compresa l'emanazione di ordinanze per il divieto dell'uso di alcolici e perla vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Vista la nota della Questura di Catanzaro acquisita al protocollo dell'Ente al n. 104305 del 29.09.2026;

Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o metallo con le modalità indicate nel dispositivo;

Visto l'art. 50, comma 7 bis, e l'art. 54, c.1 e 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
- la Legge n. 125/2001;
- la Legge 447/95;
- la Legge n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

In forza dei poteri attribuiti dall'articolo 50, commi 4 e 7-bis del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa:

- il divieto assoluto dall' 1 al 4 ottobre 2026, dalle ore 17:00 sino alle ore 02:00 del giorno successivo, di somministrazione e vendita, asporto e trasporto di bevande in contenitori di vetro o metalloagli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti all'interno del perimetro delimitato, nonché l'introduzione e il consumo, con le menzionate modalità, nel Parco della Biodiversità "Michele Traversa";
- nell'indicato arco temporale, la somministrazione di bevande anche alcoliche in contenitori di vetro sarà consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche, di pertinenza

dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico (dehors e gazebo), con divieto assoluto di consumo al di fuori di esse e di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art.7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Catanzaro, invio ai mezzi di informazione e trasmessa a:

- Prefettura di Catanzaro
- Questura di Catanzaro
- Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro
- Comando Provinciale di Guardia di Finanza di Catanzaro
- Comando del Corpo di Polizia Municipale di Catanzaro
- Provincia di Catanzaro;
- Ufficio Stampa del Comune di Catanzaro
- Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
- ASP di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione;
- Confcommercio di Catanzaro;
- Confesercenti di Catanzaro;
- CNA di Catanzaro;
- CICAS Catanzaro;
- CODACONS Calabria;
- ADUSBEF Catanzaro;
- Casa del Consumatore Calabria;
- Unione Consumatori;
- Adiconsum

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR Calabria Sezione di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Sindaco - Comune di Catanzaro
NICOLA FIORITA
30.09.2026 20:34:13 GMT+02:00